



Milano, 15 aprile 2019

FLUSSI D'INGRESSO 2019: AL VIA LE DOMANDE

Segnaliamo la pubblicazione sulla G. U. n. 84 del 9 aprile 2019 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019, che definisce la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019, **per lavoro stagionale, non stagionale ed autonomo.**

Le domande di nulla osta potranno essere inviate **esclusivamente con modalità telematiche:**

- Autorizzazioni per lavoro **non stagionale e autonomo:** a decorrere dalle ore 9.00 del **16 aprile 2019** e fino al 31 dicembre 2019.
- Autorizzazioni per lavoro **stagionale:** a decorrere dalle ore 9.00 del **24 aprile 2019** e fino al 31 dicembre 2019.

Per l'anno 2018, sono ammessi in Italia i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità, ripartiti in **18.000 ingressi per lavoro stagionale e 12.850 per lavoro non stagionale**, suddiviso tra subordinato e autonomo.

In questi ultimi sono altresì comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

LAVORO NON STAGIONALE SUBORDINATO E AUTONOMO

Le **12.850** quote **per lavoro non stagionale** sono così ripartite:

- **500 ingressi** per stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- **100 ingressi** per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
- **2400 ingressi per lavoro autonomo**, destinati a cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
 - imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
 - liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
 - artisti;
 - cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono **convertire in lavoro subordinato o autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo**. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

- a) per la **conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale**:
 - 4.750 per chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
 - 3.500 per chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - 800 per chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) per la **conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo**:
 - 700 per chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - 100 per chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le suddette 10.450 quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.

LAVORO STAGIONALE

Il DPCM 12 marzo 2019 autorizza l'ingresso in Italia di **18.000 cittadini extracomunitari** per motivi di **lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero**, da ripartire tra Regioni e Province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

La suddetta quota (18.000 ingressi) riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina.

Preme evidenziare che, rispetto allo scorso anno, non possono più richiedere l'ingresso per motivi stagionali i cittadini pakistani.

Nella medesima quota sono compresi 2.000 ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Lo studio resta a disposizione dei clienti per eventuali approfondimenti.

Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.

STUDIO PREMOLI